



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Montalto Uffugo – Lattarico – Rota Greca – San Benedetto Ullano – San Vincenzo la Costa

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTALTO U.-LATT. ROTA G-S.B.
Prot. 0010370 del 20/09/2024
VII (Uscita)

Ai Docenti
Al personale ATA
All'Albo dell'Istituto
Al sito *web* istituzionale
Loro Sedi

Oggetto: Direttiva per la fruizione di assenza per visita specialistica - a.s. 2024/2025

Visto l'art. 71 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito nella Legge n. 133/2008;

Vista la Circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 8/2008 sull'applicazione dell'art. 71;

Vista la Legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto il Decreto Lgs. 27.10.2009, n. 150 (art. 55 septies, comma 5 ter);

Visto il C.C.N.L. Scuola 2006/2009;

Visto il Decreto Legge n. 98/2011;

Visto il Decreto Lgs. 18.07.2011, n. 119;

Vista la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 10/2011;

Visto l'art. 4, comma 16-bis, D.L. n. 101/2013;

Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Vista la Legge 10.12.2014 n. 183;

Visto il D. Lgs. n. 80 del 15.06.2015;

Vista la nota MIUR prot. n.7457 del 06.05.2015;

Visto il C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca Triennio 2016/18;

Considerato il dovere della dirigenza scolastica di assicurare l'erogazione del servizio e la vigilanza sugli alunni;

Al fine di perseguire una maggiore qualità del servizio scolastico,

Si forniscono di seguito le disposizioni relative alla disciplina delle assenze per visita specialistica a cui il personale scolastico deve attenersi nello svolgimento della propria funzione.

Esse rappresentano precisi obblighi di servizio, indispensabili per un corretto ed efficace funzionamento della scuola.

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti punti:

- ❖ La comunicazione dell'assenza per visita specialistica deve essere comunicata da parte di tutto il personale, almeno 3 giorni prima dell'evento, con la formalizzazione attraverso l'apposita funzione del registro ARGO.





Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Montalto Uffugo – Lattarico – Rota Greca – San Benedetto Ullano – San Vincenzo la Costa

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado

Nei casi di comprovata urgenza e necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

- ❖ Nell'assenza per visita specialistica vi rientra quella richiesta dal dipendente per sottoporsi a terapie mediche, prestazioni specialistiche, esami e accertamenti diagnostici. Non vi rientra invece la visita medica effettuata dal proprio medico di base a meno che quest'ultimo non la esegua a titolo di "specialista". In questo caso l'attestazione dovrà recare nell'intestazione la specializzazione di cui è in possesso il medico di base e la dichiarazione di quest'ultimo che è stata effettuata una "visita specialistica".
- ❖ Per la certificazione di tale assenza, il comma 5 *ter* dell'art. 55 *septies* del D.Lgs. 165/2001, stabilisce che: "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione (**certificato medico indicante il giorno, luogo e orario -dalle ore alle ore- della visita effettuata**) rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione". Essa rientra nel periodo di computo, e non vi è l'obbligo di reperibilità per la visita fiscale.
- ❖ **Personale docente**
Gli istituti cui il dipendente può ricorrere per giustificarla sono:
 - Permessi brevi soggetti a recupero (art. 16 C.C.N.L. 2006/09)
 - Permessi per motivi personali documentati (art. 15 C.C.N.L. 2006/09)
 - Assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti (art. 17 C.C.N.L. 2006/09)
 - Ferie (a condizione che sia possibile effettuare la sostituzione senza oneri per l'Amministrazione).

❖ **Personale Ata**

Il C.C.N.L. Scuola del 19.4.2018 riconosce al solo personale ATA (a T.I. e T.D.) specifici permessi fruibili su base sia giornaliera che oraria, sino ad un massimo di 18 ore per anno scolastico, comprensivi del tempo di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Tali permessi:

- i permessi fruiti su base oraria, non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per i primi dieci giorni di assenza per malattia;
- possono essere fruiti cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa (n. 6 ore); in questo caso sono assimilati alle assenze per malattia, assoggettati a decurtazione del trattamento economico accessorio prevista nei primi 10 giorni, e calcolati come una giornata ogni 6 ore di permesso ai fini del periodo di computo.

L'ARAN, con O.A. CIR 2 dell'8 novembre 2018, fornisce chiarimenti per il caso in cui il dipendente raggiunga il monte orario annuo previsto dalla norma: eventuali ulteriori assenze legate alla sottoposizione a visite, terapie o esami diagnostici saranno ammesse oltre il limite delle 18 ore annue, solo se il lavoratore versi in situazioni in cui vi sia una patologia in atto che comporti uno stato di incapacità lavorativa, che pertanto riconduca la casistica all'istituto della malattia.

In tali casi l'attestazione giustificativa redatta dal medico o dalla struttura presso la quale si effettua la visita o la prestazione dovrà indicare lo stato di "incapacità lavorativa" in cui versa il lavoratore, tale da annoverare l'assenza alla malattia. In caso contrario, il lavoratore dovrà, quindi,





Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Montalto Uffugo – Lattarico – Rota Greca – San Benedetto Ullano – San Vincenzo la Costa

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado

utilizzare altri tipi di permessi previsti da leggi o contratti per giustificare l'assenza (permesso breve, permesso per motivi personali, riposi compensativi, ferie, etc.).

Si confida nel puntuale e rigoroso rispetto della presente direttiva.

La Dirigente scolastica
dott.ssa Adele Zinno

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

